

Metanizzazione, l'Arera conferma la disapplicazione del DL Rilancio

Per Comuni montani e località Mezzogiorno restano analisi costi-benefici per le gare gas e tetto agli investimenti (Sardegna compresa)

Non sarà applicato l'articolo 114-ter del DL Rilancio che sancisce l'obbligo di riconoscere una integrale copertura tariffaria al potenziamento o alla nuova costruzione di reti di distribuzione gas in comuni metanizzati o da metanizzare in zona climatica F (comuni montani) e specifiche zone del Mezzogiorno. Lo ha confermato l'Arera in ben due delibere: la 525/2022 sul tetto al riconoscimento tariffario nelle località in avviamento e la 528/2022 sui criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara nelle località oggetto del decreto.

Per l'Autorità l'articolo 114-ter “realizza una inedita (e indebita) compressione delle prerogative e delle competenze proprie dell'Autorità”, che “trovano il loro fondamento nel diritto dell'Unione europea”. Ciò ha due conseguenze: da un lato, ai fini della disciplina relativa agli ambiti tariffari, vieta all'Arera di applicare il c.d. tetto agli investimenti ai fini dei riconoscimenti tariffari relativi alle località interessate; dall'altro lato, ai fini della disciplina dei criteri di valutazione dei bandi di gara, vieta al Regolatore di subordinare il riconoscimento tariffario degli investimenti agli esiti dell'analisi costi-benefici.

L'Arera ha respinto pressoché tutte le critiche arrivate durante la consultazione da parte di alcuni distributori e di enti locali, ribadendo il tetto agli investimenti e la necessità di un'analisi costi-benefici.

L'Autorità si sofferma anche sul caso della metanizzazione della Sardegna, affermando che “l'applicazione del tetto al riconoscimento degli investimenti risulta pienamente coerente e conforme con quanto sancito dal DPCM 29 marzo 2022, il quale, tra l'altro, prevede che l'Autorità adotti misure adeguate a consentire, ‘nei limiti di costi efficienti’, l'applicazione, almeno per il quinquennio decorrente dall'1 gennaio 2022, di tariffe di distribuzione ‘in linea con quelle di ambiti tariffari con costi assimilabili, come individuati dalla regolazione tariffaria’”. Non ci sono pertanto “valide ragioni per esentare la Regione Sardegna dall'applicazione dell'istituto in commento”.

Il tetto “troverà applicazione a tutte le località con anno di prima fornitura successivo al 2017, indipendentemente dall'anno di affidamento della concessione, includendovi anche le località situate nella regione Sardegna, in linea col ricordato DPCM 29 marzo 2022, nonché le località interessate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114-ter introdotto dal decreto-legge 34/20, confermando la disapplicazione di tale articolo”.

Riguardo alle gare gas, “gli investimenti che le imprese aggiudicatrici effettuano in esito alle offerte, per la parte che eccede il livello corrispondente alle condizioni minime di sviluppo, e che non sia quindi supportato da un'adeguata analisi costi-benefici, non potranno concorrere alla determinazione del livello del capitale investito rilevante ai fini tariffari (riconoscimento di ammortamento e remunerazione del capitale investito”.

Infrastrutture energia, nel 2023 i criteri Arera per il “Ross integrale”

Nel 2024 saranno invece definiti i provvedimenti settoriali specifici per i diversi servizi regolati, che dovranno contenere anche le modalità e gli obiettivi delle sperimentazioni

Entro il 31 dicembre 2023 l'Arera definirà criteri di regolazione dell'approccio Ross-integrale per gli operatori infrastrutturali di maggiori dimensioni, a complemento dei criteri di riconoscimento dei costi dell'approccio Ross-base in esito al procedimento avviato con la delibera 271/2021.

È quanto sancisce la delibera 527/2022, che prevede invece entro il 2024 i provvedimenti settoriali specifici per i diversi servizi regolati, contenenti anche le modalità e gli obiettivi delle sperimentazioni.

Come noto, l'introduzione della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (Ross) è da tempo un obiettivo dell'Autorità. Il DCO 317/2022 mette in consultazione gli orientamenti volti a delineare il percorso di introduzione dell'approccio (che contempla la soluzione transitoria “Ross-base” e quella a regime “Ross-integrale”), nonché i meccanismi regolatori del Ross-base.

Per l'Arera il modello Ross-integrale è in grado di “meglio supportare la sostenibilità economica del processo della transizione energetica nel contesto dei servizi infrastrutturali regolati dettato dagli obiettivi di decarbonizzazione dell'energia e delle politiche energetiche e ambientali dell'Unione europea”.

Gli obiettivi specifici sono quelli di: attenuare ulteriormente, anche rispetto alla regolazione Ross-base, le distorsioni nelle scelte delle imprese regolate tra soluzioni ad alta intensità di capitale e soluzioni ad alta intensità di lavoro, con l'obiettivo di fornire un servizio quanto più possibile efficiente; rafforzare la dimensione di valutazione prospettica della spesa in relazione agli obiettivi di servizio da raggiungere, in una prospettiva di miglioramento del servizio offerto agli utenti e di maggiore flessibilità nel caso di mutamenti delle condizioni macroeconomiche e di settore; fornire un adeguato strumento per accompagnare la transizione energetica dei servizi regolati.

La delibera 527 avvia quindi il procedimento per la definizione dei criteri di regolazione secondo il modello Ross-integrale sulla base di una serie di principi e indirizzi generali.

In primis, le previsioni di spesa e di obiettivi di servizio saranno formulate dalle imprese nell'ambito di business plan predisposti sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità. Tali business plan saranno soggetti a valutazione (controllo ex ante) da parte dell'Arera, sia in termini di volumi e obiettivi di servizio, sia in termini di costo dello stesso servizio (cost assessment). Verranno quindi stabilite modalità di integrazione dei meccanismi incentivanti output-based oggi vigenti all'interno del modello Ross-integrale. Saranno introdotti criteri di regolazione per la gestione delle incertezze relative alle previsioni formulate nei business plan. Previsti infine sistemi di reportistica e monitoraggio per la verifica dell'effettivo livello di spesa, a fronte dell'effettivo grado di raggiungimento degli output e delle performance tecniche e di qualità (controllo ex post).

QE, 02-11-2022